

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 633)
Urgenza

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(BOSCO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

NELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1964

Norme in materia di assegni familiari
e di integrazione guadagni degli operai dell'industria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 ottobre 1961, n. 1038, provvedendo alla unificazione della Gestione cassa unica per gli assegni familiari, stabilì due tabelle, in luogo delle otto precedentemente esistenti, raggruppando in una (tabella A) i settori dell'industria, agricoltura, commercio, artigianato, lavorazione della foglia del tabacco, e, in un'altra (tabella B) i settori del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati.

La unificazione in due tabelle, teneva conto della forte distanza, fra dette categorie, delle misure degli assegni essendo quelle per l'industria determinate in lire 4.940 mensili e quelle del credito in lire 6.500 per i figli che sono la classe principale dei soggetti.

La stessa legge in parola stabilisce il principio dell'abolizione dei massimali contributivi a partire dal 1° luglio 1964, stabilendo

per un periodo transitorio di tre anni un massimale di lire 2.000 giornaliero per le aziende commerciali ed artigiane e di lire 2.500 per le altre aziende.

In virtù della legge citata, fu possibile ridurre l'aliquota percentuale dovuta dai datori di lavoro dal 35,10 per cento al 17,50 per cento nel settore dell'industria, e dal 55,75 per cento al 18 per cento nel settore del credito. Naturalmente la legge determinò una perequazione ed una grande modificazione degli oneri. Si avvantaggiarono tutte le aziende con normali retribuzioni (industrie tessili, edili, aziende commerciali, eccetera) e tutti gli operatori nelle zone meridionali e depresse, mentre le grandi aziende ad alti salari ne restarono aggravate.

Nel corso del triennio la Gestione ha raggiunto l'obiettivo dell'assorbimento in due

anni e mezzo del *deficit* di lire 100 miliardi esistente alla data della riforma. Ciò è stato possibile in quanto il gettito contributivo, sulla base dell'attuale aliquota applicata sul massimale, dà un avanzo di circa lire 80 miliardi.

Si pongono, quindi, i due problemi:

1) se debbasi lasciare corso allo sblocco del massimale come previsto per il 1° luglio prossimo dall'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961;

2) se debbasi far luogo, se non alla unificazione delle due tabelle, almeno ad un avvicinamento della tabella inferiore a quella a trattamento più alto.

Il problema dell'avvicinamento delle misure delle due tabelle è stato considerato dalle Associazioni sindacali degli imprenditori e dei lavoratori, le quali hanno proposto un incremento degli assegni della tabella A) di lire 30 giornaliere per i figli, lire 22 per il coniuge e lire 35 per gli ascendenti.

Le Associazioni sindacali dei lavoratori, accogliendo l'istanza proposta dal Governo tendente a non alterare gli elementi di contenimento della spesa nella presente congiuntura, con alto senso di responsabilità sociale, hanno accettato di applicare gli aumenti predetti in due tempi: il 50 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1964 ed il restante 50 per cento con effetto dal 1° aprile 1965.

Le stesse Associazioni hanno convenuto che nella presente congiuntura sia opportuna una proroga pura e semplice del massimale contributivo, per il periodo di un anno.

In applicazione di tali concetti, gli articoli 1 e 2 del disegno di legge prevedono:

1) l'aumento, con decorrenza 1° ottobre 1964, delle misure degli assegni della tabella A) di lire 15 giornaliere per i figli, lire 11 per il coniuge e lire 17,50 per gli ascendenti, portando le misure settimanali rispettivamente a lire 1.230, lire 894 e lire 435, e un aumento di pari importo con effetto dal 1°

aprile 1965 per cui le misure settimanali risulteranno, da tale data, di lire 1.320 per i figli, lire 960 per il coniuge e lire 540 per gli ascendenti (articolo 1);

2) la proroga dell'attuale massimale contributivo sino al 30 giugno 1965 (articolo 2).

Per quanto riguarda il primo punto, l'onere dell'aumento per il semestre 1° ottobre 1964-31 marzo 1965 è calcolato in lire 23 miliardi e trova capienza nelle disponibilità della Cassa e così pure il secondo aumento, anch'esso di lire 23 miliardi.

Con lo stesso disegno di legge si provvede, in relazione alle difficoltà determinate dalla situazione congiunturale nel campo della produzione, ad elevare la misura dell'integrazione guadagni per i lavoratori della industria sospesi o lavoratori ad orario ridotto, ammettendo, per il periodo di un anno, l'integrazione anche delle ore da zero a ventiquattro settimanali nella misura e per i periodi seguenti (articolo 3):

— per i primi tre mesi, integrazione da zero a 40 ore settimanali;

— per altri tre mesi, integrazione da zero a 36 ore settimanali;

— per i successivi tre mesi, integrazione da zero a 32 ore settimanali;

— per gli ultimi tre mesi, integrazione da zero a 24 ore settimanali.

Per gli stessi periodi è prevista la corresponsione degli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza di malattia secondo le modalità delle norme vigenti.

L'articolo 4 prevede la utilizzazione delle eccedenze attive della Cassa assegni familiari maturate e maturande fino al 31 marzo 1965, a titolo di anticipazioni, senza interesse, alla Gestione case per lavoratori nonchè alla Cassa integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui all'articolo 3.

E, in ogni modo, da considerare che la Cassa integrazione attualmente dispone di un attivo patrimoniale di lire 26 miliardi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Con decorrenza dal 1° ottobre 1964 le misure degli assegni familiari contenute nella tabella A) allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, modificato con la legge 17 ottobre 1961, n. 1038, sono così stabilite:

per ciascun figlio, lire 1.230 settimanali;
per il coniuge, lire 894 settimanali;
per ciascun ascendente, lire 435 settimanali.

Le misure predette sono elevate con effetto dal 1° aprile 1965, rispettivamente a lire 1.320, lire 960 e lire 540 settimanali.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961 n. 1038, sono prorogate fino al 30 giugno 1965. Correlativamente il termine del 1° luglio 1964, fissato dall'ultimo comma dello stesso articolo, è prorogato al 1° luglio 1965.

Art. 3.

Agli operai dipendenti dalle aziende industriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano sospesi dal lavoro ovvero lavorino ad orario ridotto, ed agli operai che vengano a trovarsi in tali condizioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, compete il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei gua-

dagni degli operai dell'industria nella misura e per i periodi seguenti:

per mesi tre, nella misura di due terzi della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate comprese fra zero e 40 settimanali;

per altri tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 36 ore settimanali;

per un successivo periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 32 ore settimanali;

per un ulteriore periodo di tre mesi, nella misura di due terzi della stessa retribuzione per le ore di lavoro non prestate da zero a 24 ore settimanali.

Trascorso il periodo complessivo di tempo sopra indicato, sarà corrisposto, ove spettati, il trattamento previsto dalle vigenti norme sull'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Agli operai ammessi all'integrazione ai sensi delle precedenti disposizioni spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonchè l'assistenza in caso di malattia secondo le modalità delle norme vigenti.

Art. 4.

Le eccedenze attive della gestione assegni familiari maturate e che matureranno fino al 31 marzo 1965 sono trasferite, con decreti del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro, a titolo di anticipazioni senza interessi, alla Gestione case lavoratori nonchè alla Cassa per l'integrazione guadagni in caso di passività determinatasi nella gestione in conseguenza del disposto di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.